

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli,

**Visti** la legge 28/1/94, n.84 ed il D.L.21/10/96, n.535, convertito in legge 23/12/96, n.647, di istituzione dell'Autorità Portuale di Napoli e s.m.;

**Visto** il D.M. 6/4/94 che stabilisce gli ambiti di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

**Visto** il D.M. 28.01.2005 concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

**Vista** la circolare DEM 3/ 521160 in data 10.12.1999 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;

**Ritenuto** opportuno istituire il “Registro Consulenti Chimici del porto di Napoli” ai sensi dell'art.68 c.n. e della circolare sopra citata;

**Visto** l'art.68 della codice della navigazione;

**Visti** gli atti d'ufficio;

**Considerato** che il Registro Consulenti Chimici di Porto precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto di Napoli prevedeva l'iscrizione di un numero massimo di tre Consulenti.

**Sentita** la Commissione Consultiva nella riunione del 07.12.2005 in merito alla determinazione del numero massimo di tre iscritti nel predetto Registro nelle more dell'istruttoria finalizzata all'eventuale ampliamento dell'organico dei chimici di porto;

**Vista** la delibera del Comitato Portuale n. 45 del 07.12.2005;

## **ORDINA**

**Art 1** - È istituito il “Registro dei Consulenti Chimici del porto di Napoli” ai sensi dell'art.68 c.n. e della circolare DEM 3/ 521160 in data 10.12.1999 richiamata in premessa.

**Art. 2** - I consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro di cui all'art.1.

Per ottenere l'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare domanda alla Autorità Portuale di Napoli.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'albo professionale;
- c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto praticato così come previsto dalla circolare DEM 3/521160 citata in premessa;
- d) superamento della prova teorica.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dal certificato del medico di porto attestante la capacità fisica e deve contenere la dichiarazione prodotta in sostituzione delle certificazioni attestanti i requisiti di cui alle lettere a) e b), oltre ad eventuali altri titoli di specializzazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, o comunque utili ai fini della valutazione della capacità professionale.

I consulenti Chimici di porto già in servizio alla data di istituzione del predetto Registro sono iscritti d'ufficio previa verifica dei requisiti sopra citati.

**Art. 3** - Il numero degli iscritti, determinato dall'Autorità Portuale in considerazione delle esigenze locali, è di tre Consulenti Chimici di Porto.

**Art. 4** - I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico
- b) richiesta dell'interessato
- c) cancellazione dall'albo professionale
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente; va comunque verificata annualmente la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

**Art. 5** - L'opera prestata dal Consulente Chimico di porto nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e/o in ausilio dell'autorità portuale e marittima è a titolo gratuito.

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Nerli**

**Napoli 22.12.2005**

